	<p style="text-align: center;">Comune di CASALPUSTERLENGO Provincia di Lodi</p> <p style="text-align: center;">Cod. Ente n.10942</p>	<p style="text-align: center;">Numero</p> <p style="text-align: center;">34</p>	<p style="text-align: center;">Data</p> <p style="text-align: center;">04/06/2015</p>
---	---	--	--

Originale

Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA IUC-TASI - ANNO 2015

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L'anno 2015 addì 4 del mese di Giugno alle ore 21.00 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si e' riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

Nominativo:	Presenza	Nominativo:	Presenza
CONCORDATI GIANFRANCO	SI	PARMESANI FLAVIO	SI
ALBERTINI FRANCO	SI	PENNE' GIOVANNI	SI
ALETTI BEATRICE	SI	PEVIANI SIMONE	SI
BENELLI PAOLA RACHELE	SI	SCARIONI ROBERTO	SI
BORGHI GIOVANNI	SI	SCOLARI EMMA	NO
CACCIALANZA ANGELO	SI	TANSINI CRISTINA	SI
CALZARI EMILIA	SI		
DELMIGLIO ELIA	SI		
GRECCHI GIUSEPPE	SI		
MAJ NICOLA	SI		
MUSSIDA PIERO	SI		

Totale presenti: 16 Assenti : 1 Assenti giustificati: 0

Presiede l'Arch. BENELLI PAOLA RACHELE nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale NANTISTA dott. ALBERTO

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Sigg.:ri Pagani e Labbadini;

La Presidente, introdotto l'argomento dà la parola all'Assessore Pagani che relaziona in merito.

Il Consigliere Mussida illustra un emendamento integrativo al dispositivo della proposta di delibera n. 43 come allegato sub 1).

Segue discussione la cui registrazione integrale è agli atti d'ufficio.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento proposto dal Consigliere Mussida (integrazione al dispositivo della proposta di deliberazione n. 43 con l'aggiunta del seguente comma 1-bis) : *“di procedere d'ufficio al rimborso delle somme che i contribuenti hanno versato in eccesso rispetto al limite massimo stabilito dall'art. 1 comma 677 della Legge n.147/2013”*.

La votazione dà il seguente esito:

consiglieri presenti: n. 16
consiglieri votanti: n. 16

- voti favorevoli: n. 16
- voti contrari: //
- astenuti: //

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

L'emendamento integrativo viene approvato.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'atto C.C. n. 47 del 30/07/2014 riguardante l'approvazione del Regolamento per la disciplina applicativa della IUC-TASI;

VISTO l'atto C.C. n. 48 del 30/07/2014 avente per oggetto "Approvazione aliquote e detrazioni della IUC- TASI - anno 2014;

CONSIDERATA pertanto di introdurre una modifica rispetto a quanto stabilito nel 2014, sulla base dei contenuti stabiliti dalla circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze – prot. 23185/2014;

RICHIAMATA pertanto la deliberazione di C.C. n. 33 del 04.06.2015 in materia di "approvazione aliquote e detrazioni della IUC-IMU – anno 2015;

PRECISATO in particolare di voler escludere dal regime di tale Tributo sui servizi indivisibili (TASI) la fattispecie "abitazione principale e relative pertinenze" classificata in categoria A1-A8-A9";

RILEVATO che il comma 669 della legge n.147/2013 prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

DATO atto che:

- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- ai sensi del comma 676 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, per l'anno 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- per l'anno 2015 come pure è stato per l'anno 2014, ai sensi del combinato disposto dei sopra citati commi 676 e 677 della Legge n.147/2013, come modificata dal D.L. n.16/2014, nella determinazione delle aliquote TASI i limiti di cui ai punti precedenti, relativi all'aliquota massima TASI applicabile e alla somma delle aliquote TASI ed IMU, possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille;

DATO altresì atto che:

le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui a seguire individuati, con i relativi costi ammontanti complessivamente ed in via preventiva ad 1.632.900,31€, a parziale copertura dei quali è finalizzato il gettito TASI (53% di copertura).

Servizi Costo complessivo

Servizi	Costo complessivo
Pubblica sicurezza e vigilanza locale	€ 700.478,96
Illuminazione pubblica	€ 505.100,00
Anagrafe	€ 154.580,88
Manutenzione del verde	€ 118.248,18
Manutenzione stradale	€ 73.988,32
Trasporto pubblico	€ 80.503,97

TENUTO quindi conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese e parimenti di assicurare, pur nel contesto di grave crisi economica sociale i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza, al fine di garantire la parziale copertura finanziaria dei costi di cui alla tabella precedente;

RITENUTO quindi opportuno assoggettare la TASI agli immobili quali le abitazioni principali e relative pertinenze, nonché alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali (assimilazioni per legge e per regolamento), escluse le unità immobiliari A1-A8 -A9, che rientrano invece nel regime IUC-IMU;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/05/2014 con la quale si è proceduto all'individuazione del Funzionario Responsabile IUC-TASI;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015 sul differimento del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione al 30 luglio 2015;

TUTTO quanto premesso;

Visto che sulla proposta n.43/2015 il Responsabile del Servizio, il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si allegano;

Con voti:

- favorevoli: n. 11 (Concordati, Benelli, Maj, Aletti, Borghi, Pennè, Tansini, Albertini, Peviani, Grecchi, Scarioni)
- contrari: //
- astenuti: n. 5 (Parmesani, Mussida, Delmiglio, Calzari, Caccialanza)

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

1 – Per quanto motivato in premessa di approvare le seguenti aliquote e detrazioni:

• Aliquota 0,33 per cento

- a) per le unità immobiliari (escluse le categorie A1, A8 ed A9) adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
- b) per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- c) per le unità immobiliari, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014);
- d) per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- e) per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- f) per l'immobile casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- g) per l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, escluso dall'applicazione dell'IMU in quanto riconosciuto abitazione principale ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 e dell'art 2 comma 5 del D.L. 102/2013;
- h) per le pertinenze delle unità immobiliari di cui ai punti a, b, c, d, e, f e g;

• **Detrazioni:**

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore nonché per le relative pertinenze, si detraggono 100,00 €, fino a concorrenza del suo ammontare, nel caso la rendita complessiva dell'abitazione principale e delle pertinenze non superi i 300,00 €. ;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore nonché per le relative pertinenze, si detraggono 80,00 €, fino a concorrenza del suo ammontare, nel caso la rendita complessiva dell'abitazione principale e delle pertinenze non superi i 400,00 €. ;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore nonché per le relative pertinenze, si detraggono 50,00 €, fino a concorrenza del suo ammontare, nel caso la rendita complessiva dell'abitazione principale e delle pertinenze non superi i 500,00 €. ;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore nonché per le relative pertinenze, si detraggono 30,00 €, fino a concorrenza del suo ammontare, nel caso la rendita complessiva dell'abitazione principale e delle pertinenze non superi i 600,00 €. ;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore nonché per le relative pertinenze, si detraggono 15,00 €, fino a concorrenza del suo ammontare, nel caso la rendita complessiva dell'abitazione principale e delle pertinenze non superi i 700,00 €. ;

Ulteriore detrazioni per figli:

Alle abitazioni come sopra definite si applica un'ulteriore detrazione pari a €. 30,00 per ogni figli fiscalmente a carico di età non superiore a 25 anni, purché residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Al compimento del venticinquesimo anno d'età cessa tale beneficio.

Se l'unità immobiliare è posseduta da più soggetti la detrazione dovrà essere ripartita tra gli stessi in egual misura.

- **Aliquota 0,00 per cento** per tutte le restanti fattispecie imponibili;

1 – bis: “di procedere d’ufficio al rimborso delle somme che i contribuenti hanno versato in eccesso rispetto al limite massimo stabilito dall’art. 1 comma 677 della Legge n.147/2013”.

2 - Di dare atto che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui a seguire individuati con i relativi costi ammontanti complessivamente a 1.632.900,31€, a parziale copertura parziale dei quali è finalizzato il gettito TA.S.I. (53 % di copertura):

Servizi	Costo complessivo
Pubblica sicurezza e vigilanza locale	€ 700.478,96
Illuminazione pubblica	€ 505.100,00
Anagrafe	€ 154.580,88
Manutenzione del verde	€ 118.248,18
Manutenzione stradale	€ 73.988,32
Trasporto pubblico	€ 80.503,97

3 – Di dare altresì atto che per la presente deliberazione comunale, concernente la determinazione delle aliquote per l'anno 2015, verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:

- Favorevoli: n. 11
- Contrari: //
- Astenuti: n. 5 (Parmesani, Mussida, Delmiglio, Calzari, Caccialanza)

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



nel  Gruppo PPE
il Parlamento Europeo

ALL. SUB 1)



Allegato alla delibera C.C.

n° 34

del 06-06-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Popolari per Casale Area Popolare

(Firma illeggibile)

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA N.43

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

VISTE la proposte di delibere n.42 e 43;

RILEVATO che la circolare prot.23185/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze chiarisce che, a norma dell'art.1 comma 677 della Legge di stabilità per l'anno 2014, la somma delle aliquote Tasi ed Imu per ciascuna tipologia di immobile non può superare il valore dell'aliquota massima consentita dalla legge con riferimento all'Imu vigente al 31/12/2013;

VALUTATO che tale chiarimento non ha natura novativa ma si limita a precisare il significato di una norma giuridica; esso peraltro è stato già condiviso dall'Amministrazione dal momento che viene citato come motivo di adozione della delibera n.42;

TENUTO CONTO che nell'anno 2014 il Comune di Casalpusterlengo, a causa di generali incertezze interpretative, non ha rispettato la suindicata disposizione, applicando per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 un'aliquota complessiva Tasi/Imu superiore al massimo consentito;

CONSIDERATO che, in coerenza con la normativa vigente, nel congiunto dispositivo delle proposte di deliberazione numero 42 e 43 si riconduce il limite complessivo Imu/Tasi al 6 per mille;

PRESO ATTO che per l'annualità 2014 alcune tipologie di contribuenti hanno versato somme non dovute in base alle disposizioni sopra richiamate;


RITENUTO che l'art.10 della Legge 2012/2000 stabilisce un principio di buona fede e di collaborazione nei rapporti tra Ente impositore e contribuente: è quindi doveroso procedere al rimborso d'ufficio relativamente alle somme incassate in eccesso rispetto al massimo consentito;

PROPONE

al Consiglio Comunale il seguente emendamento integrativo al dispositivo della proposta di delibera n.43:

1-bis) di procedere d'ufficio al rimborso delle somme che i contribuenti hanno versato in eccesso rispetto al limite massimo stabilito dall'art.1 comma 677 della Legge n.147/2013.

Casalpusterlengo, 4 giugno 2015


Piero Mussida

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N.267 DEL 18.8.2000
ALLEGATI ALLA PROPOSTA Nr. 43 del
ALLEGATI ALLA DELIBERA Nr. 34 DEL 04-06-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA IUC-TASI - ANNO 2015


- SERVIZIO TRIBUTI CHE HA ISTRUITO LA PROPOSTA

Il sottoscritto Mariagrazia Faruffini Responsabile del Servizio Tributi esprime per quanto concerne la regolarità tecnica il seguente parere:

FAVOREVOLE

addi, 27.05.2015


IL RESP. DEL SERVIZIO
Dott.ssa Mariagrazia Faruffini -



SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO:

IL RESP. DEL SETTORE
Dott.ssa Maria Claudia Bosoni




La sottoscritta Dott.ssa Bosoni M. Claudia Responsabile del Servizio esprime per quanto concerne la regolarità contabile il seguente parere:

FAVOREVOLE

Addi, 28.05.2015

IL RESPONSABILE SERV. CONTABILITA'



Originale

Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Arch. BENELLI PAOLA RACHELE



IL SEGRETARIO COMUNALE
NANTISTA Dott. ALBERTO

PR Benelli

Alberto Nantista

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno **27 GIU. 2015** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Addi,

27 GIU. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

Alberto Nantista

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa a E' **DIVENUTA ESECUTIVA** al 10° giorno dall'inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3) del D.Lgs. n.267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si certifica che la suesesa deliberazione E' **DICHIARATA ESEGUIBILE** ai sensi dell'art.134 comma 4) del D.Lgs. 267/2000, il giorno stesso della votazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Alberto Nantista